

REGOLAMENTO (CE) N. 3079/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che ripartisce, per il 1996, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾, in appresso denominato «accordo in materia di pesca», è stato prorogato per altri sei anni, fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno successivamente approvato il terzo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca e, in particolare, i contingenti di cattura assegnati alle navi comunitarie nelle acque groenlandesi per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali contingenti di cattura potranno essere utilizzati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che la Comunità comunica alle autorità responsabili della Groenlandia la propria reazione alle offerte di possibilità di pesca supplementari, secondo

l'articolo 8 dell'accordo, entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto l'offerta;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1996 è fissata nell'allegato.

Articolo 2

Se le autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta una decisione a proposito di questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.